



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 luglio 2021
(OR. en)

10161/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0169 (NLE)**

**ECOFIN 646
CADREFIN 341
UEM 181
FIN 522**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Belgio

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del ...

relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Belgio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57, del 18.2.2021, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto dirompente sull'economia del Belgio. Nel 2019 il prodotto interno lordo (PIL) pro capite del Belgio era pari al 133 % della media dell'Unione. Secondo le previsioni della primavera 2021 della Commissione, il PIL reale del Belgio è diminuito del 6,3 % nel 2020 e dovrebbe diminuire cumulativamente del 2,0 % nel 2020 e nel 2021. Gli aspetti di lungo periodo con un impatto sui risultati economici a medio termine comprendono in particolare l'elevato rapporto debito pubblico/PIL, un carico fiscale relativamente elevato sul lavoro, tassi di disoccupazione strutturale e di inattività relativamente elevati e un contesto imprenditoriale che non sempre favorisce l'imprenditorialità.

- (2) Il 9 luglio 2019 e il 20 luglio 2020, nel contesto delle raccomandazioni rivolte al Belgio nell'ambito del semestre europeo, il Consiglio ha raccomandato in particolare al Belgio di adottare tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia, sostenere l'economia e sostenere la conseguente ripresa e, quando le condizioni economiche lo consentono, di perseguire politiche di bilancio volte a conseguire posizioni di bilancio prudenti a medio termine e a garantire la sostenibilità del debito, promuovendo contestualmente gli investimenti. Anche in relazione alle finanze pubbliche, il Consiglio ha raccomandato al Belgio di proseguire le riforme per garantire la sostenibilità di bilancio dei sistemi pensionistici e di assistenza a lungo termine, anche limitando le possibilità di uscita anticipata dal mercato del lavoro, migliorare la composizione e l'efficienza della spesa pubblica, in particolare attraverso la revisione della spesa, e migliorare il coordinamento delle politiche di bilancio a tutti i livelli di governo per creare spazio per gli investimenti pubblici. Inoltre, il Consiglio ha raccomandato al Belgio di rafforzare la resilienza complessiva del sistema sanitario, garantire la fornitura di prodotti medici essenziali e di attenuare l'impatto occupazionale e sociale della crisi, in particolare promuovendo misure attive del mercato del lavoro e favorendo lo sviluppo delle competenze. Inoltre, il Consiglio ha raccomandato al Belgio di garantire l'effettiva attuazione delle misure per fornire liquidità per assistere le piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi, nonché per migliorare il contesto imprenditoriale, anche riducendo gli oneri normativi e amministrativi per incentivare l'imprenditorialità ed eliminare gli ostacoli alla concorrenza nei servizi, in particolare per quanto riguarda le telecomunicazioni, la vendita al dettaglio e i servizi professionali.

Per quanto riguarda gli investimenti, il Consiglio ha raccomandato al Belgio di anticipare progetti di investimento pubblico maturi e promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica e concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare sulle infrastrutture per il trasporto sostenibile, compreso il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie, sulla produzione e sull'uso puliti ed efficienti dell'energia, sull'economia circolare, sulla digitalizzazione e sulle infrastrutture digitali, come le reti 5G e Gigabit, e ricerca e innovazione. Nel settore dei trasporti, il Consiglio ha altresì raccomandato al Belgio di affrontare le crescenti sfide della mobilità, rafforzando gli incentivi e rimuovendo gli ostacoli per incrementare l'offerta e la domanda di trasporti collettivi e a basse emissioni. Infine, nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e della formazione, il Consiglio ha raccomandato al Belgio di eliminare i disincentivi al lavoro e rafforzare l'efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro, in particolare per i lavoratori poco qualificati, i lavoratori anziani e le persone provenienti da un contesto migratorio, di migliorare l'efficienza e l'inclusività del sistema di istruzione e formazione e di affrontare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze. Dopo aver valutato i progressi nell'attuazione di tali raccomandazioni specifiche per paese al momento della presentazione del piano per la ripresa e la resilienza ("PRR"), la Commissione rileva che sono stati compiuti notevoli progressi in merito alla raccomandazione specifica di adottare tutte le misure necessarie, in linea con la clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita, per affrontare efficacemente la pandemia, di sostenere l'economia e la successiva ripresa.

- (3) Nella sua raccomandazione sulla politica economica della zona euro il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri della zona euro di adottare, anche attraverso i rispettivi PRR, provvedimenti finalizzati, tra l'altro, a garantire un orientamento politico a sostegno della ripresa e a migliorare ulteriormente la convergenza, la resilienza e la crescita sostenibile e inclusiva. Nella suddetta raccomandazione il Consiglio ha inoltre raccomandato agli Stati membri della zona euro di rafforzare i quadri istituzionali nazionali, garantire la stabilità macrofinanziaria, completare l'Unione economica e monetaria e rafforzare il ruolo internazionale dell'euro.
- (4) Il 30 aprile 2021 il Belgio ha presentato alla Commissione il suo PRR nazionale a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241. Tale presentazione ha fatto seguito a un processo di consultazione, condotto in conformità del quadro giuridico nazionale, con il coinvolgimento delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi pertinenti. Il fatto che i PRR emanino dagli Stati membri è alla base della loro efficace attuazione e del loro impatto duraturo a livello nazionale e della credibilità a livello europeo. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V di tale regolamento.

- (5) I PRR dovrebbero perseguire gli obiettivi generali del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 (“dispositivo”) e dello strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio¹ al fine di sostenere la ripresa dell'economia nel periodo successivo alla crisi COVID-19. Detti PRR dovrebbero inoltre promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione contribuendo ai sei pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241.
- (6) L'attuazione dei PRR degli Stati membri costituirà uno sforzo coordinato che implicherà riforme e investimenti in tutta l'Unione. Attraverso l'attuazione coordinata e simultanea e l'attuazione di progetti transfrontalieri e multinazionali, tali riforme e investimenti si rafforzeranno reciprocamente generando ricadute positive nell'Unione. Di conseguenza, circa un terzo dell'impatto del dispositivo sulla crescita e sulla creazione di posti di lavoro degli Stati membri deriverà dalle ricadute positive prodotte in altri Stati membri.

Una risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

- (7) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, criterio 2.1, del regolamento (EU) 2021/241, il PRR rappresenta in ampia misura (Rating A) una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 di tale regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche affrontate e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato.

¹ Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa a sostegno della ripresa a seguito della crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

- (8) Il PRR comprende misure che contribuiscono a tutti e sei i pilastri, con un numero significativo di componenti del PRR riguardanti molteplici pilastri. Tale approccio contribuisce a garantire che ciascun pilastro sia affrontato in modo globale e coerente. Inoltre, date le sfide specifiche affrontate dal Belgio, l'accento posto in particolare su una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, unitamente alla ponderazione complessiva tra i pilastri, è considerato adeguatamente equilibrato.
- (9) Il PRR prevede di adottare un'ampia gamma di misure relative al clima, con oltre la metà delle componenti che contribuiscono alla transizione verde. Tali misure comprendono l'aumento dell'efficienza energetica degli edifici, delle nuove tecnologie emergenti e delle infrastrutture di trasporto sostenibili, che rappresentano importanti opportunità per raggiungere gli obiettivi in materia di energia e clima per il 2030. Il PRR affronta le sfide digitali in molteplici settori, con quasi due terzi delle componenti che contribuiscono ad affrontare tali sfide. Le riforme, a livello sia federale che regionale, mirano a eliminare le strozzature normative alla diffusione delle infrastrutture per la connettività 5G e ultra veloce, come la fibra ottica. Gli investimenti contenuti nel PRR belga si concentrano sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione, nonché del sistema giudiziario, e sul miglioramento delle competenze digitali. Grazie a tali investimenti ci si attendono sostanziali miglioramenti in termini di efficienza e di qualità dei processi in questione.

- (10) Il PRR copre ampiamente il terzo pilastro della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, con quasi tutte le componenti che contribuiscono direttamente. Il piano dovrebbe avere un impatto positivo sugli investimenti pubblici e privati, investendo in particolare nei trasporti e nelle infrastrutture digitali, nell'edilizia sociale, nella ristrutturazione degli edifici a basso consumo energetico e nella ricerca e innovazione. Contribuendo a un'economia più verde e digitale, il PRR sostiene la crescita sostenibile e la resilienza economica. Gli ingenti investimenti nella digitalizzazione della pubblica amministrazione e del sistema giudiziario dovrebbero contribuire a creare un contesto favorevole alle imprese e sostenere in tal modo la ripresa economica. Inoltre, il PRR contribuisce ad affrontare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze rafforzando il sistema educativo e di formazione. L'accento posto sul miglioramento delle competenze digitali e sulla promozione dell'accesso al mercato del lavoro per i gruppi vulnerabili dovrebbe avere un impatto positivo sull'occupazione e contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

- (11) In conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b) e dell'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR contribuirà ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide (Rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte al Belgio, compresi i relativi aspetti di bilancio, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.

- (12) Le raccomandazioni relative alla risposta immediata della politica di bilancio alla pandemia possono essere considerate non rientrare nell'ambito di applicazione del PRR del Belgio, nonostante il fatto che in generale il Belgio abbia risposto in modo adeguato e sufficiente alla necessità immediata di sostenere l'economia con strumenti di bilancio nel 2020 e nel 2021, in linea con la clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita. Inoltre, la raccomandazione di compiere progressi sufficienti verso l'obiettivo di bilancio a medio termine nel 2020 non è più pertinente, a causa sia della scadenza del corrispondente periodo di bilancio sia dell'attivazione, nel marzo 2020, della clausola generale di salvaguardia del patto di stabilità e crescita nel contesto della crisi COVID-19.
- (13) Il PRR comprende riforme e investimenti che affrontano efficacemente un insieme significativo delle sfide economiche e sociali delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte al Belgio dal Consiglio nel semestre europeo nel 2019 e nel 2020, in particolare con riguardo alla qualità e alla sostenibilità delle finanze pubbliche, delle pensioni, del mercato del lavoro, dell'istruzione e delle competenze, della ricerca e dello sviluppo e dell'innovazione, della transizione verde e digitale e del contesto imprenditoriale.
- (14) Il PRR comprende importanti riforme strutturali di bilancio che dovrebbero migliorare la qualità e la sostenibilità delle finanze pubbliche. Tali riforme comprendono l'integrazione sistematica delle revisioni della spesa nei cicli di pianificazione di bilancio a tutti i livelli di governo per migliorare la qualità e l'efficienza della spesa pubblica. Inoltre, una riforma delle pensioni mira a migliorare la sostenibilità finanziaria e sociale del sistema pensionistico, in un contesto di aumento della spesa pubblica per le pensioni.

- (15) Il PRR comprende anche riforme e investimenti che affrontano sfide di lunga durata sul mercato del lavoro. Tra queste figurano misure volte a promuovere politiche attive del mercato del lavoro più efficaci, a migliorare le prestazioni del mercato del lavoro e a combattere le discriminazioni sul mercato del lavoro. Il PRR comprende anche investimenti volti a rafforzare l'integrazione sociale e nel mercato del lavoro dei gruppi più vulnerabili, tra cui le persone provenienti da un contesto migratorio, le donne, le persone con disabilità, i detenuti e le persone a rischio di esclusione digitale. Inoltre, gli investimenti e le riforme inclusi nel PRR mirano ad aumentare il rendimento dei sistemi di istruzione, ridurre le carenze di competenze attraverso la formazione e l'attivazione, al fine di rispondere alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro, con particolare attenzione alle competenze digitali.

- (16) Il PRR contribuisce in modo significativo ad affrontare la sfida della transizione verde. Comprende investimenti pubblici su vasta scala per la ristrutturazione efficiente sotto il profilo energetico degli edifici, compresi gli alloggi sociali, e il sostegno agli investimenti privati nell'efficienza energetica mediante sovvenzioni. Gli investimenti si concentrano anche sulla produzione e sull'uso puliti ed efficienti dell'energia, principalmente da parte dei settori industriali, che comprendono l'elettrificazione dei processi, l'idrogeno verde e a bassa emissione come materia prima e vettore energetico, la cattura e lo stoccaggio del CO₂ con investimenti nei trasporti di CO₂ e di idrogeno (H₂) e nella ricerca preindustriale per applicazioni industriali utilizzando l'idrogeno e il CO₂ le reti di calore rinnovabile e le infrastrutture volte a facilitare la connessione dell'energia eolica offshore alla rete. Il PRR contribuisce ad accelerare l'ecologizzazione dei trasporti mediante investimenti in infrastrutture ciclabili e pedonali, nonché servizi di trasporto pubblico, quali autobus verdi, tram e metropolitana leggera e trasporti ferroviari più efficienti e accessibili, comprese le opere infrastrutturali a sostegno dello spostamento modale dalla strada alle vie navigabili interne e alla ferrovia. Il PRR comprende anche una riforma del regime di tassazione delle autovetture aziendali, finalizzato all'elettrificazione del trasporto stradale, integrato da misure volte ad accelerare la diffusione delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici in tutto il Belgio e a sostenere la diffusione di flotte di autobus più puliti, principalmente elettrici nonché mediante un bilancio di mobilità aggiornato a sostegno dello spostamento modale

- (17) Il PRR contribuisce inoltre in modo significativo ad affrontare la sfida della transizione digitale. Comprende misure volte a migliorare la connettività digitale in tutto il Belgio investendo ulteriormente nello sviluppo di reti in fibra ottica ad altissima velocità, nonché a consentire la diffusione e la connettività del 5G. Il PRR comprende importanti investimenti e riforme volti a digitalizzare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a migliorare l'efficienza dei rispettivi processi interni e della loro interazione con i cittadini e le imprese, in particolare attraverso lo sportello digitale unico e investimenti nella digitalizzazione del sistema di sicurezza sociale. Le misure relative al digitale contenute nel PRR mirano a contribuire ad affrontare le sfide della riduzione degli oneri normativi e amministrativi, dell'eliminazione degli ostacoli alla concorrenza e del miglioramento del contesto imprenditoriale.
- (18) Sono stati introdotti investimenti significativi per stimolare la ricerca e l'innovazione, in particolare attraverso l'attuazione di processi di produzione più efficienti basati su tecnologie energetiche emergenti, lo sviluppo di processi di produzione alternativi nella medicina nucleare per il trattamento del cancro e misure volte a rafforzare le capacità informatiche delle piccole e medie imprese e a combattere la criminalità informatica. Il PRR comprende anche misure volte a promuovere un'economia circolare e una migliore gestione delle risorse, creando nuove infrastrutture di riciclaggio per colmare le lacune presenti in diverse catene del valore e sviluppando alternative all'uso di sostanze chimiche dannose.

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

- (19) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c) e dell'allegato V, criterio 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR dovrebbe avere un impatto elevato (Rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza economica, sociale e istituzionale del Belgio, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche attraverso la promozione di politiche per i bambini e i giovani, e sull'attenuazione dell'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.
- (20) Le simulazioni dei servizi della Commissione mostrano che il PRR, unitamente alle restanti misure dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, è potenzialmente in grado di aumentare il PIL del Belgio tra lo 0,5 % e lo 0,9 % entro il 2026, escludendo il possibile impatto positivo delle riforme strutturali, che può essere sostanziale. Il PRR belga comprende un ampio pacchetto di riforme e investimenti che dovrebbero aiutare ad affrontare le vulnerabilità del paese agli shock e rafforzarne la resilienza economica, istituzionale e sociale. Le riforme volte ad aumentare la qualità della spesa pubblica e a rimuovere gli ostacoli a una maggiore partecipazione al mercato del lavoro, unite a cospicui investimenti nella ristrutturazione degli edifici, alla mobilità sostenibile, alla digitalizzazione, alla formazione e al miglioramento delle competenze, alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, affrontano le sfide individuate in tali settori e dovrebbero stimolare la competitività e la produttività del paese, preparando nel contempo la strada alla transizione verde e alla trasformazione digitale dell'economia.

- (21) Le riforme e gli investimenti nella ristrutturazione degli edifici efficienti sotto il profilo energetico, nella formazione e nella riqualificazione, nelle infrastrutture di trasporto sostenibili e nella digitalizzazione dei servizi pubblici, compreso il sistema giudiziario, dovrebbero fornire i principali contributi sia alla crescita che all'occupazione. Altri principali settori di intervento sono la cibersicurezza e il 5G, l'economia circolare, la decarbonizzazione dell'industria, compresa un'attenzione particolare alle tecnologie energetiche emergenti come la produzione e l'uso di idrogeno pulito, i settori economici a prova di futuro come la medicina nucleare, l'assistenza sanitaria, la cultura e la gestione delle risorse idriche.
- (22) Il PRR comprende misure volte ad affrontare le sfide occupazionali e sociali pertinenti, individuate in precedenti relazioni per paese e raccomandazioni specifiche per paese e monitorate attraverso il quadro di valutazione della situazione sociale. Tali misure possono contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. Sono programmate azioni specifiche per sostenere l'integrazione nel mercato del lavoro, in particolare per i gruppi vulnerabili. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito modificando le responsabilità e il funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego regionali, modernizzandoli e fornendo un sostegno più personalizzato alle persone vulnerabili in cerca di lavoro. Il PRR comprende riforme volte a combattere la discriminazione sul mercato del lavoro e ciò è particolarmente importante per far fronte al basso tasso di occupazione delle persone provenienti da un contesto migratorio. Si prevede che le riforme dei regimi di sussidio energetico contribuiranno ad alleviare la povertà energetica, anche se il PRR non presenta una strategia globale per affrontare il problema. Il PRR comprende anche investimenti nelle infrastrutture sociali, compresi il rinnovo e la costruzione di alloggi sociali e strutture per l'infanzia. Tali investimenti contribuiscono anche alla coesione sociale.

- (23) Per favorire l'accesso al mercato del lavoro e ovviare agli squilibri tra domanda e offerta di competenze, il PRR mira a modernizzare il sistema educativo e di formazione principalmente mediante investimenti in attrezzature e infrastrutture. Le riforme e gli investimenti si concentrano sull'ampliamento e sulla maggiore trasparenza dell'offerta di formazione e degli incentivi, anche istituendo conti individuali di apprendimento e investendo nelle infrastrutture dell'istruzione e della formazione. Inoltre, alcune delle misure sono intese a rafforzare l'inclusione digitale dei gruppi vulnerabili combinando la fornitura di apparecchiature digitali con la formazione in materia di competenze digitali.

Non arrecare un danno significativo

- (24) A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera d) e dell'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (EU) 2021/241, il PRR è in grado di assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa nel arrechì un danno significativo agli obiettivi ambientali (Rating A) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (principio "non arrecare un danno significativo").

¹ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

- (25) Le misure contenute nel PRR del Belgio sono state valutate alla luce del principio "non arrecare un danno significativo". Il Belgio ha addotto giustificazioni conformemente alla valutazione tecnica fornita nella comunicazione della Commissione dal titolo "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"¹. Se l'analisi ha individuato un rischio potenziale, è stata effettuata una valutazione più dettagliata in cui è stata verificata l'assenza di un danno significativo atteso o sono stati stabiliti traguardi adeguati per affrontare tali rischi. In particolare, per alcune misure per le quali saranno pubblicati inviti a presentare progetti in futuro, come le misure nel settore delle tecnologie energetiche emergenti, è opportuno fissare traguardi adeguati associati a tali misure, per garantire che i criteri di ammissibilità degli inviti a presentare progetti escludano l'ammissibilità di attività che potrebbero arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (26) A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera e) e dell'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede misure che contribuiscono in ampia misura (Rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 49,6 % della dotazione totale del PRR, calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. Ai sensi dell'articolo 17 di tale regolamento, il PRR è coerente con le informazioni contenute nel Piano nazionale per l'energia e il clima 2030.

¹ GU C 58 del 18.2.2021, pag. 1.

- (27) Un totale di dieci componenti (su diciassette) contiene misure che contribuiscono all'obiettivo climatico. Una parte importante di questo contributo è costituita dalle ristrutturazioni efficienti sotto il profilo energetico degli edifici pubblici e dell'edilizia privata e sociale. Il PRR prevede investimenti in mezzi di trasporto collettivi e a basse emissioni e una riforma per rendere più ecologico il regime di tassazione delle autovetture aziendali. Gli investimenti nella R&S e nell'innovazione, in particolare nelle tecnologie energetiche alternative, compreso l'idrogeno, e nelle infrastrutture dovrebbero agevolare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Le riforme e gli investimenti nella ristrutturazione efficiente sotto il profilo energetico degli edifici e della mobilità e dei veicoli verdi dovrebbero contribuire a far progredire gli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione energetica del Belgio, come indicato nel piano nazionale per l'energia e il clima 2030,
- (28) Per quanto riguarda la sua dimensione ambientale, il PRR dovrebbe contribuire direttamente alla conservazione della biodiversità attraverso investimenti in aree protette, interventi di ripristino ecologico, infrastrutture verdi, una gestione forestale più resiliente e la creazione di zone umide. L'attuazione di queste misure dovrebbe avere un effetto duraturo sul sequestro di CO₂ e, insieme alle misure di gestione delle risorse idriche, rafforzare l'adattamento ai cambiamenti climatici. Altri investimenti nelle infrastrutture di riciclaggio, il sostegno a progetti di progettazione ecocompatibile e a un uso ottimizzato dei materiali mirano a migliorare l'economia circolare in Belgio.

Contributo alla transizione digitale

- (29) A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e dell'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede misure che contribuiscono in ampia misura (Rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 26,6 % della dotazione totale del PRR, calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241.
- (30) Nel complesso, dieci componenti (su diciassette) contengono misure che dovrebbero contribuire all'obiettivo della transizione digitale con un approccio ampio e trasversale. Il PRR contiene riforme fondamentali a livello federale e regionale volte a eliminare le strozzature normative per la diffusione del 5G e delle reti ad altissima capacità, come la fibra ottica. Il PRR prevede anche investimenti pubblici in materia di connettività, come la diffusione della fibra ottica in alcune zone bianche e la garanzia di una maggiore connettività delle scuole nella regione Vallonia. L'attuazione del pacchetto di strumenti per la connettività è monitorata nel PRR. Importanti investimenti e riforme del PRR sono dedicati all'e-government in tutti gli enti, compresa la modernizzazione dell'obsoleta infrastruttura digitale, il sistema di gestione dei fascicoli giudiziari e la sicurezza della rete giudiziaria. Il PRR dovrebbe promuovere l'utilizzo di dati aperti da parte delle amministrazioni pubbliche. Altri investimenti riguardano la digitalizzazione di settori specifici come il sistema sanitario, il turismo, i trasporti, l'energia, i media e la cultura. Il PRR mira a realizzare scuole in tutto il territorio belga meglio attrezzate digitalmente e collegate. Gli investimenti nel PRR dovrebbero inoltre contribuire a migliorare nel complesso la ciberresilienza e la sicurezza dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, il PRR promuove la diffusione di un uso antropocentrico dell'intelligenza artificiale.

- (31) Le misure affrontano anche le sfide connesse ai livelli di competenze digitali della popolazione e mirano, in particolare, a un aumento dell'inclusione digitale, nonché alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze digitali della forza lavoro per contribuire ad affrontare le carenze e promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro. Il PRR dovrebbe inoltre contribuire a migliorare le prestazioni digitali dei giovani nei sistemi di istruzione primaria, secondaria e superiore. Vi sono riforme e investimenti volti ad aiutare le imprese a cogliere i benefici della transizione digitale attraverso lo sviluppo di un polo di innovazione digitale e tecnologica e investimenti connessi al digitale nella R&S. Il PRR include anche alcune misure che mirano a rendere più verde il settore digitale.

Impatto duraturo

- (32) A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e dell'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR dovrebbe avere, in ampia misura (Rating B), un impatto duraturo sul Belgio.

- (33) Il PRR contiene investimenti che dovrebbero avere un impatto duraturo, a sostegno della transizione verde e digitale dell'economia. Le misure del PRR relative alle componenti digitali sono intese, tra l'altro, ad aumentare il livello di digitalizzazione delle istituzioni interessate, il che dovrebbe avere un impatto duraturo sulla qualità dei servizi, sul contesto imprenditoriale e sull'uso ottimale dei dati pubblici. Ciò riguarda settori essenziali come il sistema giudiziario, la sicurezza sociale, il sistema sanitario, la ciberresilienza del paese o le piattaforme per migliorare le interazioni tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini o le imprese. Il PRR contribuisce ulteriormente ad aumentare il livello degli investimenti in R&S per raggiungere l'obiettivo del 3 % del PIL e ad aumentare la produttività. Gli investimenti e le politiche pertinenti, come quelli volti a decarbonizzare l'economia, anche migliorandone l'efficienza energetica e a diffondere infrastrutture digitali all'avanguardia dovrebbero contribuire a migliorare la competitività e il potenziale di crescita del paese.

- (34) Nel complesso, le riforme proposte dal PRR dovrebbero contribuire a far fronte ai principali problemi del Belgio e ad avere un impatto a lungo termine, anche se per alcune di esse, come la riforma del sistema pensionistico, l'entità dell'impatto dipenderà dal modo in cui tali riforme saranno attuate. Si prevede che le riforme relative alla qualità della spesa pubblica, alla partecipazione al mercato del lavoro e all'eliminazione delle strozzature normative per la diffusione del 5G dovrebbero produrre effetti di lunga durata. Nel settore della fiscalità, la riforma del regime per le autovetture aziendali dovrebbe contribuire alla decarbonizzazione dei trasporti. Anche se il PRR fa riferimento a un'ampia riforma fiscale, con un impatto potenzialmente considerevole per quanto riguarda l'eliminazione dei disincentivi al lavoro e la transizione verde, manca un fermo impegno ai fini della sua adozione. L'impatto duraturo del PRR può essere rafforzato anche attraverso sinergie tra il PRR e altri programmi finanziati dai fondi della politica di coesione, in particolare affrontando in modo sostanziale i problemi territoriali profondamente radicati e promuovendo uno sviluppo equilibrato.

Monitoraggio e attuazione

- (35) A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e dell'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR sono adeguate (Rating A) al fine di garantirne un monitoraggio e un'attuazione efficaci, inclusi il calendario previsto, i traguardi e gli obiettivi e i relativi indicatori.

- (36) La struttura di *governance* e le disposizioni organizzative proposte dalle autorità belghe per l'attuazione del PRR belga garantiscono il coinvolgimento degli attori responsabili nel monitoraggio, nella rendicontazione e nel seguito amministrativo delle riforme e degli investimenti sotto la loro responsabilità. Il coordinamento interfederale tra le entità coinvolte è garantito sia a livello politico che amministrativo. Il monitoraggio degli indicatori descritto dalle autorità belghe è sufficientemente chiaro e completo da garantire la tracciabilità e la verifica del loro completamento. I traguardi e gli obiettivi dovrebbero rappresentare principalmente gli elementi chiave delle misure e, in quanto tali, possono essere considerati pertinenti per la loro attuazione. I meccanismi di verifica, la raccolta dei dati e le responsabilità descritte nel PRR appaiono sufficientemente solidi da giustificare adeguatamente le richieste di esborso al completamento dei traguardi e degli obiettivi. I traguardi e gli obiettivi sono pertinenti anche per le misure già completate che sono ammissibili ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. Il conseguimento soddisfacente di questi traguardi e obiettivi nel corso del tempo è necessario per giustificare una richiesta di erogazione.
- (37) Gli Stati membri dovrebbero garantire che il sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241. Nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'attuazione dei rispettivi PRR.

¹ Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

Costi

- (38) A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e dell'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR stesso è in misura moderata (Rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (39) Le informazioni e gli elementi probatori relativi ai costi presentati nel PRR sono, nella maggior parte dei casi, dettagliati e chiari per la maggior parte delle misure. Per la maggior parte delle misure, esistono informazioni sufficientemente dettagliate ed elementi di prova sufficienti a dimostrare che il costo totale stimato del PRR è ragionevole e plausibile. Nella maggior parte dei casi, il Belgio ha fornito informazioni su progetti di investimento attuali o analoghi o su dati comparativi sui costi per i principali fattori di costo che consentono di comprovare la maggior parte delle stime dei costi. Per la maggior parte dei progetti, le informazioni relative alla determinazione dei costi comprendono elementi di prova chiari o riferimenti pertinenti che giustificano i costi unitari di riferimento. Tuttavia, la specificità e la pertinenza delle giustificazioni dei costi fornite non sono uniformi in tutto il PRR. Per alcune misure, ulteriori informazioni che presentano stime e giustificazioni più dettagliate avrebbero potuto aumentare il livello di garanzia della ragionevolezza e plausibilità dei costi. Infine, il costo totale stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto economico e sociale previsto a livello nazionale.

- (40) A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e dell'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR e le misure aggiuntive previste dalla presente decisione sono adeguate (Rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi erogati ai sensi di tale regolamento, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti conformemente a detto regolamento e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri meccanismi e strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, le frodi e i conflitti di interesse, e per tutelare il bilancio dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (41) Il PRR descrive in modo appropriato il sistema posto in essere per la sua attuazione. Il quadro generale rappresenta un solido sistema di controllo interno che assegna ruoli e responsabilità chiari agli organismi competenti coinvolti. A livello federale, il segretario di Stato per la ripresa e gli investimenti strategici coordina l'attuazione del PRR, mentre il monitoraggio è effettuato a livello politico dalla conferenza interministeriale e a livello amministrativo dal comitato di monitoraggio interfederale. Il PRR belga individua i diversi organismi incaricati dell'attuazione, del monitoraggio e del controllo dei progetti in ciascuno dei sette enti (Stato federale, Regione fiamminga, Comunità fiamminga, Regione vallone, Regione di Bruxelles-Capitale, Comunità francofona e Comunità germanofona).

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, su un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).

- (42) Ciascuna entità è responsabile della raccolta dei dati dei progetti di sua competenza e assicura l'aggiornamento regolare dei progressi compiuti nei propri strumenti di monitoraggio. Per quanto riguarda l'audit, gli enti designati sono anche responsabili dell'audit dei fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente e sono indipendenti dagli enti che attuano il PRR. Il PRR stabilisce le diverse procedure di controllo di ciascuna entità per la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interesse, quando si utilizzano i fondi previsti dal regolamento (UE) 2021/241.
- (43) Nel complesso, le modalità proposte dal Belgio nel PRR per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interesse nell'utilizzo dei fondi forniti nell'ambito del dispositivo, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, sono giudicate adeguate, a condizione che, entro la data della prima richiesta di pagamento, vengano rispettati i traguardi relativi a un sistema di archiviazione per monitorare l'attuazione del dispositivo e applicate modalità di coordinamento adeguate per evitare la duplicazione dei finanziamenti.

Coerenza del PRR

- (44) A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e dell'allegato V, criterio 2.11, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede in misura moderata (Rating B) misure di attuazione delle riforme e dei progetti di investimento pubblico che rappresentano in ampia misura (Rating A) azioni coerenti.

(45) Il PRR illustra una serie di riforme e investimenti che sostengono gli obiettivi di stimolare la ripresa dell'economia belga, contribuire alla transizione verde e digitale e aumentare la resilienza verso una crescita più sostenibile e inclusiva. Le singole misure incluse nel PRR sono coerenti con gli obiettivi generali annunciati. Il PRR non presenta incongruenze o contraddizioni tra il contenuto delle diverse componenti. Alcune misure si rafforzano reciprocamente e sono complementari, anche tra livelli di governo. In alcuni casi, tuttavia, il potenziale di alcuni investimenti avrebbe potuto essere ulteriormente rafforzato da riforme complementari di più ampia portata. Per esempio, sebbene il PRR contenga una serie di riforme e investimenti finalizzati alla ristrutturazione energetica degli edifici, non vi è un fermo impegno a riformare il sistema di tassazione dell'energia per incentivare maggiori investimenti in efficienza energetica nelle ristrutturazioni edilizie. Sebbene il PRR sostenga la diffusione dell'idrogeno verde, è previsto solo un supporto limitato per aumentare la produzione di energie rinnovabili. Le misure volte ad aumentare l'occupazione e a migliorare le prestazioni del mercato del lavoro non sono accompagnate da misure concrete per ridurre i disincentivi al lavoro dal sistema fiscale.

Uguaglianza di genere

- (46) Il PRR prevede misure che dovrebbero contribuire ad affrontare le sfide nel settore della parità di genere e delle pari opportunità per tutti. L'Istituto belga per l'uguaglianza delle donne e degli uomini ritiene che il 52 % delle misure di investimento previste dal PRR avrà potenzialmente un impatto positivo in termini di parità di genere. Tra queste figurano misure volte ad attirare un maggior numero di donne negli studi scientifici, tecnologici, ingegneristici e matematici e ad aumentare il tasso di occupazione femminile. Sebbene il PRR non sia in grado di definire un approccio globale e olistico nei confronti dei gruppi vulnerabili, gli obiettivi di pari opportunità per tutti si riflettono in misure in diverse aree politiche del PRR, come l'istruzione, l'edilizia popolare, l'inclusione nel mercato del lavoro, la mobilità e l'inclusione digitale. Tra queste figurano le riforme del quadro normativo per i test di discriminazione e gli strumenti e le conoscenze disponibili nell'amministrazione che potrebbero contribuire ad aumentare il tasso di occupazione delle persone provenienti da un contesto migratorio. Altre misure rilevanti includono investimenti previsti per aumentare l'accessibilità delle stazioni ferroviarie alle persone a mobilità ridotta e investimenti in alloggi sociali dotati di tecnologie di assistenza al fine di sostenere modalità di vita indipendenti per le persone disabili e gli anziani.

Autovalutazione della sicurezza

- (47) Non è stata fornita un'autovalutazione della sicurezza in quanto non è stata ritenuta opportuna dal Belgio, a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) 2021/241.

Progetti transfrontalieri e plurinazionali

- (48) Il PRR contiene una serie di misure di investimento con una significativa dimensione transfrontaliera, che sono conformi agli obiettivi della nuova strategia industriale europea. Una quota importante degli investimenti (a livello federale, fiammingo e vallone), che si concentrano congiuntamente sul sostegno di una catena del valore industriale nel campo dell'idrogeno, dovrebbe far parte dei più ampi progetti transfrontalieri di comune interesse europeo (IPCEI) sull'idrogeno. Analogamente, il progetto di investimento "Rete dorsale per H₂ e CO₂" a livello federale dovrebbe portare a interconnessioni con i paesi limitrofi delle reti iniziali di trasporto di H₂ e CO₂ che devono essere costruite nell'ambito del PRR. Inoltre, la misura di investimento "isola energetica offshore" di livello federale mira a sviluppare un polo energetico offshore multifunzionale ("isola energetica") nel Mare del Nord, che mira tra l'altro a facilitare l'integrazione e l'importazione di più energie rinnovabili nel Mare del Nord e nelle zone circostanti, collegandosi ad altri paesi o regioni. Infine, una misura volta a rafforzare la R&S mira a finanziare la partecipazione delle imprese della regione fiamminga al previsto IPCEI nel settore della microelettronica.

Procedura di consultazione

- (49) Il PRR mostra come il Belgio abbia consultato un'ampia gamma di portatori di interesse durante la procedura di adozione del PRR, al fine di aumentare la titolarità nazionale del PRR stesso. A livello federale, è stato consultato un gran numero di portatori di interesse, tra cui le parti sociali, la società civile e l'Istituto per l'uguaglianza delle donne e degli uomini. Il governo federale ha istituito un comitato consultivo, composto dal Consiglio economico centrale e dal Consiglio federale per lo sviluppo sostenibile, che riunisce le parti sociali e la società civile (organizzazioni ambientaliste, organizzazioni per la cooperazione allo sviluppo, organizzazioni dei consumatori, organizzazioni giovanili e mondo accademico), che ha fornito consulenza durante diverse fasi del processo di preparazione del PRR. Inoltre, è stato consultato l'Istituto per l'uguaglianza delle donne e degli uomini per valutare l'impatto del PRR sulla parità di genere e formulare raccomandazioni. I governi regionali e comunitari hanno consultato le parti sociali sui rispettivi progetti di riforma e investimento e hanno proceduto a uno scambio di opinioni anche con i parlamenti regionali.
- (50) Il Belgio continuerà a impegnarsi con le parti sociali e la società civile durante l'attuazione del PRR. Per garantire la titolarità da parte degli attori interessati, è fondamentale coinvolgere tutte le autorità locali e i portatori di interesse, comprese le parti sociali, nell'intero processo di attuazione degli investimenti e delle riforme previsti nel PRR.

Valutazione positiva

- (51) A seguito della valutazione positiva del PRR belga da parte della Commissione, secondo cui il PRR è conforme in modo soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 e dell'allegato V del regolamento stesso, la presente decisione dovrebbe stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari all'attuazione del PRR, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori e l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile.

Contributo finanziario

- (52) Il costo totale stimato del PRR del Belgio è pari a 5 924 952 328 EUR. Poiché il PRR risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241 e, inoltre, poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR è superiore al contributo finanziario massimo disponibile per il Belgio, il contributo finanziario assegnato al PRR del Belgio dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario a disposizione del Belgio.

- (53) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il calcolo del contributo finanziario massimo per il Belgio deve essere aggiornato entro il 30 giugno 2022. Pertanto, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento, per il Belgio dovrebbe essere messo a disposizione un importo da impegnare giuridicamente entro il 31 dicembre 2022 non superiore al contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. Se necessario in seguito all'aggiornamento del contributo finanziario massimo, il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe modificare la presente decisione per includervi senza ritardo il contributo finanziario massimo aggiornato, calcolato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del suddetto regolamento.
- (54) Il sostegno necessario deve essere finanziato mediante l'assunzione di prestiti da parte della Commissione a nome dell'Unione sulla base dell'articolo 5 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053¹. Il sostegno dovrebbe essere erogato a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte del Belgio, dei pertinenti traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione del PRR.
- (55) Il Belgio ha chiesto un prefinanziamento pari al 13 % del contributo finanziario. Tale importo dovrebbe essere messo a disposizione del Belgio subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 ("accordo di finanziamento").

¹ Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, sul sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

- (56) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR del Belgio, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi, obiettivi e gli indicatori relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.

Articolo 2
Contributo finanziario

1. L'Unione mette a disposizione del Belgio un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 5 923 953 327 EUR¹. Dev'essere disponibile un importo di 3 645 626 483 EUR da impegnare giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. Se l'aggiornamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 determina per il Belgio un contributo finanziario massimo aggiornato pari o superiore a 5 923 953 327 EUR, dev'essere disponibile un ulteriore importo di 2 278 326 843 EUR da impegnare giuridicamente dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023. Se l'aggiornamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 determina un contributo finanziario massimo aggiornato per il Belgio inferiore a 5 923 953 327 EUR, la differenza tra il contributo finanziario massimo aggiornato e l'importo di 3 645 626 483 EUR dev'essere disponibile per essere impegnata giuridicamente secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241 dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

¹ Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese del Belgio di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata secondo la metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

2. La Commissione mette a disposizione del Belgio il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione. È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento un importo di 770 113 932 EUR, pari al 13 % del contributo finanziario. Il prefinanziamento e le rate possono essere versati/e dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità di finanziamenti.
3. Il prefinanziamento è messo a disposizione subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità all'accordo di finanziamento. Esso è compensato mediante detrazione proporzionale dal pagamento delle rate.
4. La messa a disposizione delle rate in conformità dell'accordo di finanziamento è subordinata alla disponibilità di finanziamenti e a una decisione della Commissione, adottata a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241, secondo la quale il Belgio ha conseguito in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi pertinenti individuati in relazione all'attuazione del PRR. Per essere ammessi al pagamento, il Belgio deve conseguire i traguardi e gli obiettivi entro il 31 agosto 2026, subordinatamente all'entrata in vigore degli impegni giuridici di cui al paragrafo 1.

Articolo 3
Destinatario

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio
Il presidente
